



# CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



## Deliberazione del Commissario Straordinario n. 42 del 17/11/2016

---

OGGETTO: Sentenza n. 1197/2016 emessa dalla Corte di Appello di Palermo, Sezione prima Civile. BENIGNO Maria Teresa c/ Comune di Castelvetrano. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio.

---

L'anno **duemilasedici**, il giorno **diciassette** del mese di **novembre** alle ore 12,30 in Castelvetrano nella Casa Comunale, il Commissario Straordinario dott. Francesco MESSINEO, nominato con D.P. n. 532/Gab del 22/03/2016, assistito dal Segretario Generale dott. Livio Elia MAGGIO, adotta la presente deliberazione con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale.

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, trasmessa in data 09/11/2016, di seguito integralmente trascritta:

**“VISTA** la sentenza n. 1197/2016 (All. A - agli atti di ufficio), resa il 18/05/2016, pubblicata il successivo 20/6/2016, notificata in forma esecutiva il successivo 22/9/2016, con la quale la Corte di Appello di Palermo, Sezione Prima Civile, nell'accogliere il giudizio di gravame R.G. n. 1751/2011, promosso dalla sig.ra BENIGNO Maria Teresa, rappresentata e difesa dall'Avv. Safina Vita Maria, contro il Comune di Castelvetrano, ha riformato la sentenza di primo grado n. 94/2011, resa dal Tribunale Civile di Marsala, Sezione Distaccata di Castelvetrano, emessa il 23/5/2011, con condanna del Comune di Castelvetrano al pagamento, in favore della sig.ra Benigno Maria Teresa, della somma di € 7.345,41, oltre interessi legali dalla data di emissione della sentenza al soddisfo, dichiarando interamente compensate le spese processuali del secondo grado del giudizio;

**VISTA** la nota prot. n. 1730/leg del 29/9/2016 (All. B - agli atti di ufficio), con la quale l'Avvocatura Comunale comunica che è opportuno, senza con ciò prestare acquiescenza, adottare gli atti amministrativi per la liquidazione di quanto dovuto, nelle more della definizione del giudizio di Cassazione, e con salvezza di ripetere quanto eventualmente corrisposto in esito all'emananda sentenza;

**VISTO** il Ricorso per Cassazione (All. C - agli atti di ufficio) redatto dall'Avv. Francesco Vasile in data 10/10/2016 avverso la sentenza n. 1197/2016 sopra citata;

**RILEVATO** che, la somma dovuta alla sig.ra Benigno Maria Teresa, giusta sentenza n. 1197/2016 emessa dalla Corte di Appello di Palermo il 18/5/2016, ammonta ad **€ 7.345,41**;

**CONSIDERATO** che, salvo e impregiudicato ogni diritto, la spesa necessaria al pagamento delle somme in favore della sig.ra Benigno Maria Teresa, costituisce debito fuori bilancio, in quanto conseguente ad un titolo esecutivo, in ragione del quale non esiste alcun atto amministrativo dell'A.C. che abbia previsto la spesa stessa e, pertanto, necessario che venga riconosciuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 lett. a) del D.Lgvo n. 267 del 18.8.2000 ed impegnata nell'ammontare complessivo di **€ 7.345,41** con imputazione ai codici di bilancio 1 - 11 - 1 - 110 del bilancio 2016;

**CONSIDERATO**, inoltre, che, nel caso di sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio Comunale e, per lo stesso, al Commissario Straordinario, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il

pagamento del relativo debito (cfr. *Corte Sicilia – Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005*);

**CHE** la natura della deliberazione consiliare in argomento non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza), che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (cfr. *Corte dei Conti – Sez. di controllo – Friuli Venezia Giulia – delibera n. 6/2005*);

**CHE**, peraltro, il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e, pertanto, non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (cfr. *Corte dei Conti – Sez. di controllo – Lombardia – delibera n. 401/2012*), anche in ragione del fatto che attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incumbente, essendo imposto dal citato art. 194 (sic, *Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223*);

**VISTO** lo Statuto dell'Ente e il vigente Regolamento di Contabilità;

**VISTO** l'allegato parere dell'Organo di revisione dell'Ente reso ai sensi del vigente articolo 239, comma 1, lettera b), punto 6, 1° periodo del TUEL;

**RILEVATO** conclusivamente che è necessario adottare il presente provvedimento di riconoscimento delle somme dovute alla signora Benigno Maria Teresa al fine di evitare aggravio di spese ed oneri conseguenti al vano decorso del termine di giorni 120, fissato dall'Art. 14, 1° comma, del D.L. n. 669/1996 (come modificato dall'art. 147 della L. n. 388/2000), nonché dell'eventuale rigetto, da parte della stessa Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione, del ricorso di cui all'art. 373 c.p.c.;

**VISTO** il parere tecnico, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in conformità a quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art.3 del D.L. n°174/2012;

**VISTO** il parere della regolarità contabile;

**RICONOSCIUTA** l'opportunità del presente provvedimento;

Per quanto sopra premesso

#### **PROPONE**

#### **Al Commissario Straordinario**

- 1) **PRENDERE ATTO** della sentenza n. 1197/2016, resa il 18/05/2016, pubblicata il successivo 20/6/2016, notificata in forma esecutiva il successivo 22/9/2016, con la quale la Corte di Appello di Palermo, Sezione Prima Civile, nell'accogliere il giudizio di gravame R.G. n. 1751/2011, promosso dalla sig. ra **BENIGNO** Maria Teresa, rappresentata e difesa dall'Avv. Safina Vita Maria, contro il Comune di Castelvetro, ha riformato la sentenza di primo grado n. 94/2011, resa dal Tribunale Civile di Marsala, Sezione Distaccata di Castelvetro, con condanna del Comune di Castelvetro al pagamento, in favore della sig.ra Benigno Maria Teresa, della somma di € 7.345,41, oltre interessi legali dalla data di emissione della sentenza al soddisfo, dichiarando interamente compensate le spese processuali del secondo grado del giudizio.
- 2) **RICONOSCERE**, come riconosce, che la somma di € **7.345,41**, indicata in narrativa, dovuta alla signora Benigno Maria Teresa, in esecuzione della sentenza n. 1197/2016 della Corte di Appello di Palermo, è ascrivibile quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgvo 18.8.2000 n. 257.
- 3) **DARE ATTO** che dall'assunzione della seguente deliberazione sorge a carico del bilancio dell'Ente un onere finanziario pari ad € **7.345,41**, cui può farsi fronte con le disponibilità allocate ai codici di bilancio 1 – 11 – 1 – 110 del bilancio 2016, che offre la necessaria disponibilità e sul quale si assume prenotazione di impegno di tale importo.
- 4) **DEFINIRE** l'impegno e la relativa imputazione con apposito provvedimento dirigenziale.
- 5) **RISERVARSI** di ripetere quanto eventualmente liquidato alla signora Benigno Maria Teresa in esito alla sentenza che la Suprema Corte di Cassazione emetterà a definizione del giudizio promosso dal Comune di Castelvetro.
- 6) **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti in conformità al disposto dell'art. 23, comma 5, della L. n. 289/2002."

-----  
Preso atto che la stessa è corredata dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa e contabile;

Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori;

Osserva che la proposta di deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, trasmessa dal Sindaco è condivisibile e meritevole di approvazione.

In primo luogo, infatti, la proposta stessa è corredata dal parere favorevole dei Responsabili dei competenti Settori e dei Revisori dei Conti, ciò che attesta la regolarità formale delle procedure seguite.

La proposta inoltre è accompagnata da tutta la documentazione necessaria a valutarne la correttezza e la legittimità.

Nel merito, va rilevato che il debito fuori bilancio di cui si chiede il riconoscimento deriva da una sentenza di condanna al risarcimento del danno emessa nei confronti del Comune di Castelvetro dalla Corte di Appello di Palermo, sentenza quindi provvisoriamente esecutiva, salvi gli eventuali effetti favorevoli al Comune che potrebbe derivare dal ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza stessa dal Comune soccombente.

In tali condizioni, tuttavia, nella oggettiva incertezza dell'esito della impugnazione, procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, senza che ciò implichi acquiescenza alla pronuncia impugnata, con riserva quindi di ripetizione di quanto versato, appare frattanto un atto di prudente gestione, valendo ad evitare che a carico del Comune siano poste anche le maggiori somme dovute per spese di esecuzione, interessi ed altro, con immane accrescimento del debito stesso.

Per quanto sopra

### DELIBERA

- 1) **PRENDERE ATTO** della sentenza n. 1197/2016, resa il 18/05/2016, pubblicata il successivo 20/6/2016, notificata in forma esecutiva il successivo 22/9/2016, con la quale la Corte di Appello di Palermo, Sezione Prima Civile, nell'accogliere il giudizio di gravame R.G. n. 1751/2011, promosso dalla sig. ra **BENIGNO Maria Teresa**, rappresentata e difesa dall'Avv. Safina Vita Maria, contro il Comune di Castelvetro, ha riformato la sentenza di primo grado n. 94/2011, resa dal Tribunale Civile di Marsala, Sezione Distaccata di Castelvetro, con condanna del Comune di Castelvetro al pagamento, in favore della sig.ra Benigno Maria Teresa, della somma di € 7.345,41, oltre interessi legali dalla data di emissione della sentenza al soddisfo, dichiarando interamente compensate le spese processuali del secondo grado del giudizio.
- 2) **RICONOSCERE**, come riconosce, che la somma di **€ 7.345,41**, indicata in narrativa, dovuta alla signora Benigno Maria Teresa, in esecuzione della sentenza n. 1197/2016 della Corte di Appello di Palermo, è ascrivibile quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgvo 18.8.2000 n. 257.
- 3) **DARE ATTO** che dall'assunzione della seguente deliberazione sorge a carico del bilancio dell'Ente un onere finanziario pari ad **€ 7.345,41**, cui può farsi fronte con le disponibilità allocate ai codici di bilancio 1 – 11 – 1 – 110 del bilancio 2016, che offre la necessaria disponibilità e sul quale si assume prenotazione di impegno di tale importo.
- 4) **DEFINIRE** l'impegno e la relativa imputazione con apposito provvedimento dirigenziale.
- 5) **RISERVARSI** di ripetere quanto eventualmente liquidato alla signora Benigno Maria Teresa in esito alla sentenza che la Suprema Corte di Cassazione emetterà a definizione del giudizio promosso dal Comune di Castelvetro.
- 6) **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti in conformità al disposto dell'art. 23, comma 5, della L. n. 289/2002.
- 7) **Dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2°, della L.R. 44/91.

Lì, 17/11/2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

*f.to Enrico Caruso*

Letta e sottoscritta in data e luogo indicati nella intestazione.

**Il Commissario Straordinario**

*f.to dott. Francesco Messineo*

**Il Segretario Generale**

*f.to dott. Livio Elia Maggio*

**DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L.R. 44/91

Castelvetrano, 17/11/2016

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*f.to dott. Livio Elia Maggio*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Castelvetrano, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione

**IL SEGRETARIO GENERALE**



**CITTÀ DI CASTELVETRANO**  
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

AVVOCATURA COMUNALE

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
(CON I POTERI E LE ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE)**

(nominato con D.P. n. 532/Gab. del 22/03/2013)

**OGGETTO: Sentenza n. 1197/2016 emessa dalla  
Corte di Appello di Palermo nella causa civile  
promossa da Benigno Maria Teresa contro il  
Comune di Castelvetrano. Presa d'atto e  
conoscimento debito fuori bilancio.**

Esaminata ed approvata dal

Commissario Straordinario

il 17 NOV. 2016

con deliberazione n. 42

Dichiarata immediatamente esecutiva  
ai sensi dell'art. 12 co. 2° della L.R.  
44/91:

NO

SI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la  
correttezza dell'azione amministrativa esprime  
parere: giusto

Data 27.10.16

IL RESPONSABILE  
IL CAPO CANTO (DELEGATO)

Li \_\_\_\_\_

Il \_\_\_\_\_

L'ASSESSORE RELATORE

L'UFFICIO PROPONENTE

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime  
parere:

AVVERSO E SE NE ATTESTA  
LA COPERTURA FINANZIARIA

Data 29 OTT. 2016

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO DI  
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA  
E GESTIONE DELLE RISORSE  
(CAPO CANTO) (NOME DI COGNOME)

B. RESPONSABILE  
(NOME DI COGNOME)

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE  
PROPOSTA e. 7.345,41

AL CAP. 2010.1 PR. N. 1197

Data 27 OTT. 2016

IL RESPONSABILE

## IL SINDACO

**VISTA** la sentenza n. 1197/2016 (All. A), resa il 18/05/2016, pubblicata il successivo 20/6/2016, notificata in forma esecutiva il successivo 22/9/2016, con la quale la Corte di Appello di Palermo, Sezione Prima Civile, nell'accogliere il giudizio di gravame R.G. n. 1751/2011, promosso dalla sig.ra BENIGNO Maria Teresa, rappresentata e difesa dall'Avv. Safina Vita Maria, contro il Comune di Castelvevrano, ha riformato la sentenza di primo grado n. 94/2011, resa dal Tribunale Civile di Marsala, Sezione Distaccata di Castelvevrano, emessa il 23/5/2011, con condanna del Comune di Castelvevrano al pagamento, in favore della sig.ra Benigno Maria Teresa, della somma di € 7.345,41, oltre interessi legali dalla data di emissione della sentenza al soddisfo, dichiarando interamente compensate le spese processuali del secondo grado del giudizio;

**VISTA** la nota prot. n. 1730/leg del 29/9/2016 (All. B), con la quale l'Avvocatura Comunale comunica che è opportuno, senza con ciò prestare acquiescenza, adottare gli atti amministrativi per la liquidazione di quanto dovuto, nelle more della definizione del giudizio di Cassazione, e con salvezza di ripetere quanto eventualmente corrisposto in esito all'emananda sentenza;

**VISTO** il Ricorso per Cassazione (All. C) redatto dall'Avv. Francesco Vasile in data 10/10/2016 avverso la sentenza n. 1197/2016 sopra citata;

**RILEVATO** che, la somma dovuta alla sig.ra Benigno Maria Teresa, giusta sentenza n. 1197/2016 emessa dalla Corte di Appello di Palermo il 18/5/2016, ammonta ad € 7.345,41;

**CONSIDERATO** che, salva e impregiudicato ogni diritto, la spesa necessaria al pagamento delle somme in favore della sig.ra Benigno Maria Teresa, costituisce debito fuori bilancio, in quanto conseguente ad un titolo esecutivo, in ragione del quale non esiste alcun atto amministrativo dell'A.C. che abbia previsto la spesa stessa e, pertanto, necessario che venga riconosciuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 lett. a) del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 ed impegnata nell'ammontare complessivo di € 7.345,41 con imputazione ai codici di bilancio 1 11 1 119 del bilancio 2016;

**CONSIDERATO**, inoltre, che, nel caso di sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio Comunale e, per lo stesso, al Commissario Straordinario, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (cfr. Corte Sicilia - Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);

**CHE** la natura della deliberazione consultiva in argomento non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza), che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (cfr. Corte dei Conti - Sez. di controllo - Friuli Venezia Giulia - delibera n. 6/2005);

**CHE**, peraltro, il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e, pertanto, non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte dei Conti - Sez. di controllo - Lombardia - delibera n. 401/2012); anche in ragione del fatto che attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dal citato art. 194 (sic, Cass. civ. Sez. I, 16.06.2000, n. 8223);

**VISTO** lo Statuto dell'Ente e il vigente Regolamento di Contabilità;

**VISTO** l'allegato parere dell'Organo di revisione dell'Ente reso ai sensi del vigente articolo 239, comma 1, lettera b), punto 6, 1° periodo del TUEL;

**RILEVATO** conclusivamente che è necessario adottare il presente provvedimento di riconoscimento delle somme dovute alla signora Benigno Maria Teresa al fine di evitare aggravio di spese ed oneri conseguenti al vano decorso del termine di giorni 120, fissato dall'Art. 14, 1° comma, del D.L. n. 669/1996 (come modificato dall'art. 147 della L. n. 388/2000), nonché dell'eventuale rigetto, da parte della stessa Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione, del ricorso di cui all'art. 373 c.p.e.;

**VISTO** il parere tecnico, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in conformità a quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art.3 del D.L. n°174/2012;

**VISTO** il parere della regolarità contabile;


**RICONOSCIUTA** l'opportunità del presente provvedimento;


Per quanto sopra premesso

### **PROPONE**

**Al Commissario Straordinario**

- 1) **PRENDERE ATTO** della sentenza n. 1197/2016, resa il 18/05/2016, pubblicata il successivo 20/6/2016, notificata in forma esecutiva il successivo 22/9/2016, con la quale la Corte di Appello di Palermo, Sezione Prima Civile, nell'accogliere il giudizio di gravame R.G. n. 1751/2011, promosso dalla sig. ra BENIGNO Maria Teresa, rappresentata e difesa dall'Avv. Safina Vita Maria, contro il Comune di Castelvetrano, ha riformato la sentenza di primo grado n. 94/2011, resa dal Tribunale Civile di Marsala, Sezione Distaccata di Castelvetrano, con condanna del Comune di Castelvetrano al pagamento, in favore della sig.ra Benigno Maria Teresa, della somma di € 7.345,41, oltre interessi legali dalla data di emissione della sentenza al soddisfo, dichiarando interamente compensate le spese processuali del secondo grado del giudizio.
- 2) **RICONOSCERE**, come riconosce, che la somma di € 7.345,41, indicata in narrativa, dovuta alla signora Benigno Maria Teresa, in esecuzione della sentenza n. 1197/2016 della Corte di Appello di Palermo, è ascrivibile quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgvo 18.8.2000 n. 257.
- 3) **DARE ATTO** che dall'assunzione della seguente deliberazione sorge a carico del bilancio dell'Ente un onere finanziario pari ad € 7.345,41, cui può farsi fronte con le disponibilità allaccate ai codici di bilancio 2 - 13 - 1 - 110 del bilancio 2016, che offre la necessaria disponibilità e sul quale si assume prenotazione di impegno di tale importo.
- 4) **DEFINIRE** l'impegno e la relativa imputazione con apposito provvedimento dirigenziale.
- 5) **RISERVARSI** di ripetere quanto eventualmente liquidato alla signora Benigno Maria Teresa in esito alla sentenza che la Suprema Corte di Cassazione emetterà a delimitazione del giudizio promosso dal Comune di Castelvetrano.
- 6) **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti in conformità al disposto dell'art. 25, comma 5, della L. n. 289/2002.

  
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dot. Carlo Sica Mugno)  
IL DIRIGENTE AD INTERIM  
028412016  






**COMUNE DI CASTELVETRO**

*Libero Consorzio Comunale di Trapani*

\*\*\*\*\*

**COLLEGIO DEI REVISORI**

Parere n. 77/2016 del 08/11/2016 Prot. 68

Al Segretario Generale  
Dr. Livio Elia Maggio  
SEDE

**PARERE** sulla proposta di deliberazione del Commissionato Straordinario  
(con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale)

Proposta di delibera da Avvocatura Comunale

Oggetto: Sentenza n.11797/2016 emessa dalla Corte d'Appello di Palermo. Nella causa civile promossa da Senigno Maria Teresa contro Comune di Castelvetro. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio.

**Il Collegio dei Revisori :**

Vista la delibera di cui all'oggetto;

Visti gli atti allegati ;

Visti i pareri obbligatori resi dai Dirigenti Responsabili dei servizi interessati;

Vista la legislazione vigente (decreto legislativo 267/2000);

Visto il Regolamento di Castabilità- art. 88 ;

Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnico-contabile espresso dal Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse;

Preso atto che le notizie e gli elementi descritti nella proposta di deliberazione e negli atti e documenti allegati sono stati sottoposti a controllo così come dalla sottoscrizione positiva del Responsabile del Servizio e del Responsabile di Ragioneria e sono conformi alle norme ed ai regolamenti sopra citati

**IL COLLEGIO DEI REVISORI**

Esprime parere favorevole e di prenotare la somma pari ad euro 7.245,41 al Bilancio di Previsione 2016.

Con invito a che il provvedimento, ad avvenuta esecuzione, venga trasmesso alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi della normativa di cui all'art. 23 comma 5 della legge 27/12/2002 n. 269

**IL COLLEGIO DEI REVISORI**



Mag. Maria Nastasi (Presidente)

*[Handwritten signature of Maria Nastasi]*

Dr. Angela Nastasi (Componente)

*[Handwritten signature of Angela Nastasi]*

Dr. Giacomo Elia (Componente)

*[Handwritten signature of Giacomo Elia]*

(ALLA)

COPIA

COPIA

N. 1187/16  
 22/5/2016  
 REG. NOTIFICHE  
 ATT. GIUDIZIARI  
 Mod. 101  
 22.08.2016  
 Prot. n. 1101  
 Del. 25 SET. 2016



REPUBBLICA ITALIANA  
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
 Corte di Appello di Palermo

Sezione Prima  
 TRIBUNALE DI  
**CASTELVETRANO**  
 22 SET 2016  
 Prot. n. 3113

Sentenza n. 1109  
 Proc. n. 1751/11  
 Causa n. 2356  
 Ricorso n. 1230/16  
 In data 8/11/15  
 Valore € 48.000,00  
 Deposito n. 20-6-2016

composta dai Signori:  
 Dott. Michele Perrera  
 Dott. Guido Librino  
 Dott. Maria Teresa Carroccio  
 ha pronunciato la seguente

Presidente *unfascibile*  
 Consigliere *A. Scandurra*  
 Consigliere rel.

**SENTENZA**

nella causa civile n. 1751/2011 R.G., avente ad oggetto "responsabilità ex artt.  
 2049-2051-2052", promossa in questo grado

da

**BENIGNO MARIA TERESA**, rappresentata e difesa dall'Avv. Safira Vita  
 Maria -

appellante

contro

**COMUNE DI CASTELVETRANO**, in persona del Sindaco pro-tempore, -

appellato

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

Per l'appellante l'Avv. Sallina:

**PIACCIA ALLA CORTE ECC.MA**

"Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa e previa sospensione  
 dell'esecutività della sentenza impugnata. Nel merito, accogliere il presente  
 appello e, facendovi diritto, riformare o comunque annullare in toto o parzialmente  
 l'impugnata sentenza. Ritenendo e dichiarando che il sinistro della strada del  
 24/07/2008 ebbe a verificarsi per responsabilità del Comune di Castelvetroano ai  
 sensi degli artt. 2043 e 205 c.c. Conseguentemente condannare il Comune di  
 Castelvetroano al risarcimento di tutti i danni per la somma di Euro 6.595,50, oltre

rivalutazione ISTAT ed interessi legali maturati e maturandi fino al soddisfo in favore di Benigno Maria Teresa. Condannare altresì al pagamento delle spese, diritti ed onorari di entrambi i giudizi".

#### Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, Benigno Maria Teresa conveniva in giudizio il Comune di Castelvetrano davanti al Tribunale di Marsala, Sez. Distaccata di Castelvetrano, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni dalla medesima subito a seguito del sinistro occorso in data 24/07/2008 in via Mazzini, nel Comune di Castelvetrano.

L'attrice assumeva che "a causa della copertura di un pozzetto - costituita da una lastra di lamierino non regolarmente fissata al telaio della parte interrata - presente nel marciapiede" rovinava a terra procurandosi diversi danni.

Il Comune di Castelvetrano si costituiva in giudizio, contestando la propria responsabilità riguardo all'accaduto, deducendo che il pozzetto faceva parte di un impianto telefonico della società Telecom Italia S.p.A. e che ogni responsabilità per l'omessa manutenzione andava addebitata alla compagnia telefonica. Chiedeva, pertanto, l'autorizzazione a chiamare in causa detta società.

Concludeva chiedendo il rigetto della domanda della Benigno o, in subordine, il riconoscimento di una concorrente responsabilità dell'attrice nella verificazione del sinistro.

Dichiarato il Comune di Castelvetrano decaduto dal diritto di chiamare in causa la società Telecom Italia S.p.A., (essendosi costituito oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c.), il Tribunale di Marsala, Sez. Distaccata di Castelvetrano, nella persona del Dott. Lanfa Nicolò, con sentenza n. 94/2011, rigettava le domande di Benigno Maria Teresa e condannava l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore dell'Ente convenuto, liquidate in complessivi € 1.620,00; poneva definitivamente a carico dell'attrice le spese per la CTU.

Avverso la sentenza n. 94/2011 proponeva appello Benigno Maria Teresa, chiedendone la riforma integrale in senso alla stessa favorevole.

Il Comune di Castelvetrano non si costituiva nel giudizio di appello.

All'udienza del 4 novembre 2015 la causa veniva posta in decisione.

Motivi della decisione

1. Con un unico articolato motivo di appello Benigno Maria Tercsa si duole dell'operato del giudice di primo grado, al quale "non ha accolto la domanda di risarcimento dei danni spiegata dall'attrice". In particolare, l'appellante contesta, oltre che le concrete modalità di verifica del sinistro - l'avvenuta attribuzione dell'onere della prova a suo carico della proprietà (o dell'esistenza di un effettivo potere di disposizione) dell'Ente convenuto sul tombino che ha cagionato l'effetto lesivo.

L'appello è fondato per i motivi di seguito illustrati.

1.1- In primo luogo, va evidenziato che la fattispecie in esame rientra nella disciplina di cui all'art. 2051 c.c., ritenuto dalla Corte Suprema di Cassazione pacificamente applicabile anche nei confronti della PA già a partire dalle famose sentenze n. 3651 del 20/02/2006 e n. 5445 del 14/03/2006.

Si rammenta che unici presupposti applicativi della responsabilità ex art. 2051 c.c. sono la custodia e la derivazione del danno dalla cosa.

La custodia consiste nel potere di effettiva disponibilità del bene, intesa quale potere di controllare la cosa, di modificare la situazione di pericolo creatasi, nonché di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno (*ex alfig. Cass. 20427/2006*).

Tale potere può corrispondere anche ad una situazione di mero fatto.

Custodi sono, infatti, tutti i soggetti, pubblici o privati, che hanno il possesso o la detenzione della cosa, a qualsiasi titolo, legale o negoziale.

Ai fini della configurabilità della responsabilità da cose in custodia è, inoltre, necessario che il danneggiato provi in giudizio il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno arrecato.

La responsabilità resta, invece, esclusa in presenza di caso fortuito, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità (che può essere costituito anche dal fatto del terzo), ovvero nel caso in cui il danneggiato abbia tenuto un comportamento colposo tale da interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, la cui prova grava sull'ente (*Cfr. Corte Cass. sentenza 22 aprile 2010 n. 9456*).

La presunzione di responsabilità per cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., si applica anche per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, tra i quali le strade,

tutte le volte in cui, da parte dell'ente proprietario o che abbia la disponibilità e il godimento della res, sia possibile esercitare la custodia.

Al fine del giudizio sulla possibilità della custodia devono essere valutate tutte le circostanze del caso concreto, che menziono, in particolare, alla natura ed alle caratteristiche della strada da custodire, la localizzazione della stessa (ad es. se la strada teatro del sinistro si trova all'interno del centro abitato), la sua estensione, le dotazioni ed i sistemi di assistenza, di sicurezza, di segnalazioni di pericolo, che sono funzionali alla sicurezza della circolazione ed in particolare dell'utente persona fisica, che quotidianamente percorre quel tratto stradale.

1.2<sup>a</sup> Ciò posto, occorre verificare, nel caso di specie, se al Comune di Castelferrato potesse attribuirsi detto obbligo di custodia e/o manutenzione.

Detta verifica, si precisa, deve essere compiuta da questa Corte nel rispetto del principio secondo cui *"in materia di prova documentale nel processo civile, non esistendo un principio di "immanenza" della prova documentale nel processo e dovendo anche il giudice del gravame decidere la causa "iura alligata et probata", procedendo ad un canonico e diretto riesame della documentazione già vagliata dal giudice di primo grado, deve escludersi che i documenti prodotti in primo grado da una delle parti che sta risultata vittoriosa debbano ritenersi per sempre acquisiti al processo, pertanto, la parte vittoriosa in primo grado che creta di rimanere comunque in appello e non ridepositi quindi i documenti in precedenza prodotti, va incontro alla declaratoria di soccombenza per non aver fornito la prova della sua pretesa, quando i documenti non più ridepositati siano a lei favorevoli"* (Cfr. Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sent. n. 28498/05).

Ebbene, dagli atti e dai verbali del presente grado di giudizio è emerso che il sinistro si è verificato in pieno centro abitato, nella via Mazzini, che la stessa risulta soggetta a pubblico transito; che il sinistro è stato causato dalla precaria copertura di un tombino del marciapiede della via Mazzini.

Già sulla base dei menzionati elementi può affermarsi che la proprietà della via Mazzini, del marciapiede adiacente, e, conseguentemente, del tombino presente sul marciapiede, sia attribuibile al Comune convenuto e se quest'ultimo, pertanto, grava l'obbligo di custodia degli stessi.

Detta conclusione trova conferma nel disposto dell'art. 22 co. 3 l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. F - secondo cui *"nell'interno delle città e dei villaggi fanno parte delle*

strade comunali, le piazze, gli spazi, i vicoli da essi adiacenti ed aperti sul suolo risultando ferme le consuetudini, le convenzioni esistenti ed i diritti acquisiti" - che prevede una presunzione "iuris tantum" della natura pubblica degli spazi adiacenti alle strade comunali che, per l'immediata accessibilità, appaiono parte integrante (pertinenza) della strada, salvo prova contraria idonea a dimostrare il carattere privato degli stessi spazi (cfr. Cass. civ. n. 4975/2007).

Da parte sua, il Comune di Castelvetro, convenuto contumace, ha respinto in primo grado ogni addebito di responsabilità, affermando nella comparsa di costituzione e risposta del 17/07/2009 che la proprietà del tombino in cui è insediata la Benigno è riconducibile alla Telecom S.p.A. Il Comune, tuttavia, non ha addotto sul punto ulteriori elementi specifici (né in primo grado, né in questo grado del giudizio), né, tantomeno, ha prodotto in giudizio prove documentali a supporto (almeno non lo ha fatto in questo grado).

Durante la fase istruttoria, inoltre, il testé Giobbe Raffaele, escusso all'udienza del 15/02/2010, ha dichiarato che la proprietà del manufatto è, viceversa, da attribuire ad altra società, ovvero all'Enel S.p.A. e che spettava alla stessa la manutenzione dello stesso.

Infine, nella comparsa conclusionale del 4/03/2011, il Comune di Castelvetro rettifica quanto in precedenza affermato e attribuisce all'Enel S.p.A. la proprietà del tombino.

Orbene, ipotizzare una proprietà esclusiva del tombino in questione in capo alla società Enel S.p.A. (o alla società Telecom S.p.A.), presupporrebbe quantomeno l'avvenuto rilascio da parte dell'ente territoriale di uno specifico titolo autorizzatorio in favore del predetto al fine di eseguire lavori su un bene pubblico (il marciapiede) e in modo da poter stabilmente accedere alla rete elettrica (o telefonica), di natura altrettanto pubblica, tramite un manufatto di proprietà privata.

Titolo autorizzativo che non risulta agli atti.

In assenza di prova contraria, pertanto, deve ritenersi che il tombino de quo, stabilmente inserito in un'area indubbiamente di proprietà comunale, posizionato sul marciapiede di Via Mazzini - a fronte della richiamata presunzione iuris tantum di appartenenza all'ente pubblico del tombino per effetto del rapporto pertinenziale esistente con la circostante sede viaria - sia effettivamente di proprietà del Comune di Castelvetro.

In ogni caso, si precisa che l'anzidetto obbligo manutentivo sarebbe pur sempre ravvisabile in capo al Comune anche nel caso in cui si accertasse la proprietà privata del marciapiede (e/o del tombino) oggetto del sinistro, poiché, essendo lo stesso incontestabilmente destinato al transito di un numero indefinito di persone, esso sarebbe comunque di uso pubblico, con la conseguente configurabilità dei relativi poteri e doveri a carico del Comune ai sensi degli artt. 823 e 825 c.c.

Si evidenzia, infatti, che secondo la giurisprudenza di legittimità "gli obblighi di manutenzione dell'ente pubblico proprietario di una strada aperta al pubblico transito, al fine di evitare l'esistenza di pericoli occulti, si estendono ai marciapiedi laterali, i quali fanno parte della struttura della strada, essendo destinati al transito dei pedoni. (Cfr., Cass. sez. III, 21.7.2006, n. 16770, che ha rifiuto ritenere nella proprietà pubblica del Comune tutte le strade con le relative pertinenze, fra cui i marciapiedi).

In conclusione, ritiene, questa Corte che il marciapiede ed il pozzetto su questo esistente è di proprietà del Comune di Castelvetrano e che, in ogni caso, spettava al medesimo Ente l'obbligo di manutenzione e sorveglianza degli stessi.

2.- Con riguardo all'*an debetur* deve rammentarsi che secondo la giurisprudenza prevalente qualora una strada adibita all'uso pubblico presenti alterazioni o anomalie tali da creare una situazione di pericolo per gli utenti, il custode tenuto alla manutenzione incorre in responsabilità oggettiva per i danni provocati dalle suddette anomalie, ai sensi dell'art. 2051 c.c.. In questi casi il nesso causale fra la situazione di pericolo o il danno può essere desunto dalla mera contestualità temporale e spaziale, e dalla logica e normale consequenzialità, fra la situazione della strada e il tipo di evento che si è verificato (Cfr. Cass. 29.12.2009 n. 27635).

Nella fattispecie, le circostanze di fatto emerse dagli atti di causa e dai rilievi fotografici prodotti in giudizio, - ovvero che il tombino si presentava con una copertura precaria "che si spostava in continuazione"; che già dal 2007 "il tombino si presentava in quelle condizioni"; che "molte persone sono inciampate nella copertura del tombino"; che la Benigno era rovinata a terra nel tratto di marciapiede in corrispondenza del tombino (vedi dichiarazioni del teste Giulia Bongiorno, sentita all'udienza del 26/04/2010) - assumono decisivo rilievo sul piano della valutazione relativa alla sussistenza del nesso eziologico, poiché



dimostrano l'idoneità della condizione in cui si trovava il tombino di determinare un pericolo per i pedoni che si accingevano a transitare su quel marciapiede.

L'elemento della contestualità temporale tra il passaggio della Benigno, delle urta avverite dalla teste Bongiorno che si trovava all'interno della parafarmacia assistente al marciapiede e la caduta dell'attrice, completa poi l'accertamento attinente al nesso di causalità, fondando la convinzione che siffatta caduta è stata in concreto provocata dalla riferita condizione del tombino.

Spettava, d'altra parte, alla P.A. convenuta, nella qualità di custode della via interessata dal sinistro, l'onere di dimostrare l'insussistenza del nesso eziologico tra la cosa, che ha prodotto o nell'ambito del quale si è prodotto l'insidia, ed il danno, in quanto determinato da cause non conoscibili né eliminabili con sufficiente immediatezza da parte sua, neppure con la più efficiente attività di vigilanza-manutenzione (Cass. 19.11.2009 n. 24428).

Dunque, non essendo stata in concreto fornita la prova della sussistenza del caso fortuito, non può essere esclusa la responsabilità ex art. 2051 c.c. del Comune di Castelvevtrano per l'accaduto.

3.- Con riguardo alla determinazione del danno alla persona, la consulenza tecnica espletata in maniera esauriente e lineare dal Dott. Salerno Gaetano, ha accertato che Benigno Maria Teresa, ha patito un danno biologico da invalidità permanente nella misura del 3%, nonché un'invalidità temporanea assoluta di gg. 3 e parziale al 50% di gg. 50.

La liquidazione del predetto danno deve avvenire tenendo a mente quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella celebre sentenza n. 26972 dell'11/11/2008, secondo cui il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate (che conservano al più carattere descrittivo ai fini della quantificazione del danno) e va risarcito integralmente, ma senza duplicazioni.

A tali fini, si ritiene di fare applicazione delle tabelle milanesi, aggiornate al 2014, posto che la tabella ministeriale per le micropermanenti non appare applicabile in questa materia. Invero, come chiarito dalla Suprema Corte (v. Cass. 7.6.2011 n. 12408), "i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. civ., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una

*previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali?*

Pertanto, tenuto conto del grado di invalidità patita e dell'età del soggetto, considerando le tabelle di liquidazione sopra richiamate, e tenuto conto di tutte le circostanze concrete del fatto (come sopra ricostruite), il danno non patrimoniale onnicomprensivo per invalidità permanente e temporanea va determinato in € 6.500,00, incluse le spese mediche.

Detta somma rappresenta soltanto il risarcimento all'attualità, mentre il ritardo nella sua corresponsione dal luogo all'ulteriore credito risarcitorio per lucro cessante la cui prova, secondo la più recente giurisprudenza, può essere riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi e quindi anche mediante l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento - nel tempo - del bene o del suo equivalente in denaro. Se il giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento, quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che gli interessi possano essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece calcolare gli interessi con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma, equivalente al bene perduto, si incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio.

Nella specie, in mancanza di una prova specifica del danno derivante dal ritardo nella corresponsione della somma dovuta ed in considerazione della svalutazione monetaria intercorsa dalla data dei fatti a quella odierna, dell'entità delle somme dovute e dei tassi medi di interesse ricavabili con le più comuni forme di investimento, si stima equo riconoscere l'attribuzione degli interessi nella misura pari a quella legale del periodo considerato.

Si perviene così alla conclusione per cui la somma spettante all'appellante Benigno Maria Teresa a titolo di danno non patrimoniale ammonta, con rivalutazione ed interessi ponderati ammonta a tutt'oggi, ad € 7.345,41, così determinati:

Danno patrimoniale attuale: € 6.500,00

Importo devalutato alla data del 24/07/2008: € 6.007,39

interessi su € 6.007,39 rivalutati anno per anno: € 845,41

Totale per sorte (€ 6.500,00) e interessi (€ 845,41): € 7.345,41

Sulla somma in questione vanno poi riconosciuti gli interessi, al tasso legale, dalla data della presente pronuncia sino al soddisfo.

4. = Dato l'esito complessivo della lite e la contenzione del Comune di Castelvetro in appello, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di entrambi i gradi del giudizio.

PQM

La Corte d'Appello, prima sezione civile, pronunciando sull'appello proposto da Benigno Maria Teresa, avverso la sentenza n. 242/2010 del Tribunale di Marsala, sez. distaccata di Castelvetro, così provvede:

1. accoglie l'appello proposto da Benigno Maria Teresa;
2. dichiara la responsabilità del Comune di Castelvetro per i danni subiti dalla Benigno Maria Teresa in seguito al sinistro del 24/07/2008;
3. per l'effetto, condanna il Comune di Castelvetro al risarcimento del danno non patrimoniale in favore della Benigno Maria Teresa, liquidato in € 7.345,41;
4. dichiara interamente compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Così deciso in Palermo, ~~30~~<sup>28</sup> ottobre 2015.

Il Funzionario Giudiziario  
Zimara Maria



Deposito nella cancelleria della 1ª Sezione Civile  
della Corte il 20-10-2015

Il Funzionario Giudiziario  
Zimara Maria





REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Spedizione esecutiva che si rilascia a richiesta del sig.

avv. Ugo Maria Sefino

nell'interesse di Prezioso Marcellino

Palermo, li 14 SET, 2016



Per autentica, Palermo, li 14 SET, 2016

Il CANCELLIERE GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Maria C. Innesi

PAGATE EURO 25,00

Palermo, 14 SET, 2016

Il CANCELLIERE GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Maria C. Innesi

**TRIBUNALE DI MARSALA  
UFFICIO UNICO NOTIFICHE ED ESECUZIONI  
RELAZIONE DI NOTIFICA**

**MARSELVETRANO** 22/9/2016

A richiesta di .....  
 lo sottoscritto Ufficiale giudiziario, addetto al subtestato Ufficio  
 Unico, ha notificato copia integrale del presente atto .....

Al Signor Comune di Castelvetrano  
in persona del Sindaco pro Tempore  
 In Versado Via .....

mediante consegna fattane a mani, dell'impegnata  
dell'ufficiale probabile residente Antonello Tr...

*A. Jaccarone*

TRIBUNALE - MARSALA  
 U.N.E.P.  
 N. 5927  
 DIRITTI .....  
 TRASFERIMENTI .....  
 TOTALE .....  
 IN SU TRASFERIMENTI .....  
 SPESSE POSTALI .....  
 TOTALE .....  
 TASSA 10% PAGATA  
 IN MODO VIRTUALE  
 UFFICIALE GIUDIZIARIO

22 SET 2016

(ACC B)

Regione Siciliana  
Libero Consorzio Comunale di Trapani



**Città di Castelvetrano**  
S. Trinità

**Ufficio Legale e Contenzioso**

Piazza Umberto I°, 5  
Tel. 0924-909210 / 0924-909257

91022 Castelvetrano (Tp)  
Telefax: 0924-904244

Apertura al pubblico:

- Apertura al pubblico: previo appuntamento.

Coordinatore Avv. Francesco Vasile

e.mail: [fvasile@comune.castelvetrano.tp.it](mailto:fvasile@comune.castelvetrano.tp.it)

pec: [fvasile@pec.comune.castelvetrano.tp.it](mailto:fvasile@pec.comune.castelvetrano.tp.it)

Oggetto: Ricorso per Cassazione Comune di Castelvetrano / Benigno Maria  
Terosa - Sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 1197/2016, notificata il  
22.9.2016 - Relazione

Al Signor Sindaco

Al Signor Commissario Straordinario  
Dott. Francesco Messineo

LORO SEDI

««««

Pregiatissimi signori,

con riferimento alla sentenza in oggetto, che allego in  
copia al fine di evitare inutili ripetizioni in ordine ai fatti di causa, sono a  
rappresentarVi che, esaminato il fascicolo, ricostruito mediante acquisizione di  
copia integrale presso la cancelleria della Corte di Appello di Palermo, in ragione  
del momentaneo smarrimento di quello d'ufficio, in una alla citata decisione, con  
la quale il Giudice di *secunde instance* ha riformato la sentenza del Tribunale di  
Marsala n. 94/2011 del 25.5.2011, è emersa la sussistenza di un vizio che inficia  
di nullità l'intero giudizio e la notificata sentenza n. 1197/2016, per cui risulta  
esportabile il rimedio del ricorso in Cassazione entro i termini di rito.

Infatti, nel dichiarare la concuscia dell'appellato Comune di  
Castelvetrano, la Corte territoriale adita non ha pregiudizialmente verificato la

Prot. gen. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ prot. di sett. n. 1730 /leg. 29 SET. 2016

regolare instaurazione del contraddittorio, mediante l'esame della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di gravame, il quale, a ben vedere, risulta notificato in data 23/9/2011 al Comune di Castvetraro in persona del Sindaco *pro tempore* presso l'ufficio protocollo ed a mani dell'impiegata e non, come invece disposto dall'art. 330 c.p.c., alla parte nel suo domicilio eletto presso il procuratore costituito nel primo grado, Avv. Daniela Grimaudo, domiciliata per la carica presso la locale Avvocatura comunale.

Detta violazione, in assenza di costituzione dell'appellata civica Amministrazione nel giudizio di *secondo grado*, che avrebbe prodotto effetti sananti del citato vizio, ha riversato la sua influenza anche sulla decisione finale della causa, essendo, come detto, il giudizio e la sentenza affetti da nullità, sì come chiarito da numerosi arresti giurisprudenziali, a mente dei quali "la violazione dell'obbligo, posto dall'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., di eseguire la notificazione dell'impugnazione alla controparte non direttamente, ma nel domicilio eletto, presso il procuratore costituito comporta, ai sensi dell'art. 160 cod. proc. civ., la nullità della notificazione e tale vizio, se non rilevato dal Giudice d'Appello - che deve ordinare la rinnovazione della notifica a norma dell'art. 291 dello stesso codice - e non sanato dalla costituzione dell'appellato, a sua volta comporta la nullità dell'intero processo e della sentenza che lo ha definito" (Cass. Civ., 19 dicembre 2006, n. 27139; Cass. Civ., 19 maggio 2006, n. 11836; Cass. Civ., 15 ottobre 2004, n. 20334; Cass. Civ., 14 maggio 2004, n. 9242; Cass. Civ., Sez. Un., 22 luglio 2002, n. 10696; Cass. Civ., Sez. Un., 19 novembre 2001, n. 14539).

In ragione delle suesposte motivazioni, si ritiene utile procedere all'adozione di apposito atto deliberativo di nomina di difensore al fine di interporre precipuo ricorso per cassazione avverso la citata decisione.

Prot. gen. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ prot. di scff. n. \_\_\_\_\_ fog. \_\_\_\_\_

Al contempo, essendo stata la sentenza notificata con la spedizione esecutiva in data 22 settembre 2016, risulta necessario attivare, senza con ciò prestare acquiescenza alla decisione in commento, il procedimento di riconoscimento del debito quale fuori bilancio di cui all'art. 194, comma 1, del D.P.R. n. 267/2000, al fine di evitare inutile aggravio di spese ed oneri conseguenti al vano decorso del termine di giorni 120, fissato dall'art. 14, 1° comma, del d.l. n. 669/1996 (come modificato dall'art. 147 della l. n. 388/2000), nonché dell'eventuale rigetto, da parte della stessa Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione, del ricorso di cui all'art. 373 c.p.c., finalizzato ad ottenere la sospensione dell'esecutività della sentenza ricorso, sempre che ne sussistano i presupposti.

Ovviamente il separato procedimento di inibitoria sarà celermente predisposto dallo scrivente ufficio a seguito della notificazione e deposito (art. 131 bis disp. att. c.p.c.) del ricorso per cassazione, qualora in sede di approfondimento della vicenda risulti presente, oltre al *fumus boni iuris* di cui si è detto, il requisito del grave ed irreparabile danno a carico dell'Ente, sì come espressamente richiesto dalla citata norma.

Cordialità.

Avv. Francesco Vesile



Prot. gen. n. \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ prof. di sett. n. \_\_\_\_\_ /leg. \_\_\_\_\_



CITTÀ DI CASTELVETRANO  
UFFICIO LEGALE  
Avv. Francesco Vasile  
Patrocinante in Cassazione  
C.F. VSL FNC 85028 C285 F  
pec: fvasile@pec.comune.castelvetro.it  
Piazza Umberto I, 5  
Tel. 0924.809212 - Fax 0924.894244  
91022 CASTELVETRANO (TP)

**ECC.MA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE**

**ROMA**

**RICORSO**

**COMUNE DI CASTELVETRANO** (c.f. 81001210814), in persona del Sindaco, legale rappresentante *pro tempore*, Avv. Felice Errante Junior, elettivamente domiciliato in Roma, Via Emanuele Gianturco, 6, presso lo studio dell'Avv. Francesco Zaccone (Cf. ~~XXXXXXXXXX~~), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Vasile (c.f. ~~XXXXXXXXXX~~), giusta deliberazione di G.M. n. 349 del 4.10.2016 (doc. 1) e per procura alle liti stesa in calce al presente atto, il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento ai seguenti recapiti: PEC fvasile@pec.comune.castelvetro.it - fax 0924/904244.

**CONTRO**

**BENIGNO MARIA TERESA**, nata a ~~XXXXXXXXXX~~ (c.f. ~~XXXXXXXXXX~~), residente in ~~XXXXXXXXXX~~, rappresentata e difesa dall'Avv. Vita Maria Salina, elettivamente domiciliata in Palermo, via Sanmarlino, 45, presso lo studio dell'Avv. Pietro Bisconti

**PER LA CASSAZIONE**

della sentenza n. 1197/2016 del 18 maggio 2016, pubblicata il successivo 20 giugno 2016, notificata ai soli fini dell'esecuzione il 22 settembre 2016, resa dalla Corte di Appello di Palermo, Sezione I Civile a definizione del giudizio iscritto al n. 1751/2011 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi della predetta Corte Territoriale (doc. 2), per i motivi infra meglio descritti

**IN FATTO**

**Giudizio di primo grado R.G. n. 88/2009 – Tribunale di Marsala, Sezione Distaccata di Castelvetro.**

□ Con atto di citazione, notificato il 4 marzo 2009, Benigno Maria Teresa ha chiesto la condanna della civica Amministrazione al risarcimento dei danni tutti dalla stessa asseritamente subiti in conseguenza di una caduta, avvenuta il

24 luglio 2008, provocata, a suo dire, dalla sconnessione di un tombino posto sul marciapiede della locale via Mazzini, nei pressi del civico n° 4.

I danni per i quali l'attrice ha avanzato pretesa ristoratoria sono stati quantificati in € 6.595,50, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria del credito dal giorno dell'evento fino al soddisfo.

In particolare, ha lamentato quest'ultima la sussistenza, in capo al Comune di Castelvetrano, della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., per la violazione degli obblighi di custodia della Pubblica Via Mazzini, sì come evidenziato già in sede di diffida del 10 settembre 2008, prot. n. 40404 (cfr doc. 3, fascicolo del primo grado, atto di citazione, pag. 1 e 2).

□ Con comparsa responsiva del 17 luglio 2009, il Comune di Castelvetrano, per tramite del suo Procuratore Avv. Daniela Grimaudo, nominato con delibera di C.M. e per mandato a margine della stessa (*"delego a rappresentare e difendere il Comune di Castelvetrano nel presente procedimento e nelle fasi successive ed inerenti, con ogni facoltà di legge, compresa quella di transigere, chiamare terzi in causa, proporre domanda riconvenzionale, eleggere domicilio e farsi sostituire, l'avv. Daniela Grimaudo..."* cfr. comparsa di costituzione, pag. 1 - doc. 4, b), nel costituirsi in giudizio e contestare l'avversa domanda, sfornita di idonea prova, sia in ordine alle modalità di verificaione del decritto evento dannoso, che sull'ammontare delle lamentate lesioni, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto non proprietario del tombino indicato quale causa dell'evento, appartenente alla Telecom S.p.A., oltre all'assenza di responsabilità ex artt. 2051 e 2043 c.c., ovvero, in subordine, al concorso di responsabilità dell'attrice nella causazione della dichiarata caduta [(cfr doc. 4, b), pag. 1 e 2)].

□ Il Giudizio è proseguito con l'ammissione delle prove articolate dalle parti, giusta Ordinanza del 14 dicembre 2009, con l'assunzione dei testi ammessi in ordine alle modalità di verificaione dei fatti produttivi del dichiarato danno (cfr fascicolo d'ufficio, udienze del 15.2.2010 e del 26.4.2010) e con l'espletamento della CTU ad opera del dott. Gaetano Salerno (cfr. fascicolo d'ufficio - relazione peritale del 29.6.2010).

Precisate le conclusioni all'udienza del 7 febbraio 2011, la causa è stata trattata in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive.

Con sentenza n. 94/2011 (cfr. doc. 4, c), il Giudice Unico del Tribunale di Marsala, Sezione Distaccata di Castelvetro ha così statuito:

**"PQM**

*Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 88/2009 R.G.A.C promossa da Benigno Maria Teresa nei confronti del Comune di Castelvetro, così decide:*

*Rigetta la domanda risarcitoria avanzata da Benigno Maria Teresa nei confronti del Comune di Castelvetro;*

*Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come in atti, definitivamente a carico della parte attrice;*

*Condanna Benigno Maria Teresa a rifondere al Comune di Castelvetro le spese del presente giudizio che liquida in euro 1.620,00, di cui euro 30,00 per esborsi, oltre agli oneri di legge;*

*Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.*

*Così deciso in Castelvetro, il 23 maggio 2011*

*F.to il Cancelliere*

*F.to il Giudice Unico"*



**Giudizio di appello R.G. n. 2059/2011 – Corte di Appello di Palermo.**

Con atto di citazione, notificato al Comune di Castelvetro, in persona del sindaco, legale rappresentante *pro tempore*, presso l'Ufficio di Protocollo il 23 settembre 2011, Benigno Maria Teresa ha interposto gravame avverso la sentenza n. 94/2011 (cfr. doc. 4, a), affidando l'impugnazione alla censura **"Violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c."**.

Il procedimento, celebratosi nella contumacia del Comune di Castelvetro, è stato rimesso in decisione all'udienza 4 novembre 2015, in esito alla quale la causa è stata incamerata per la deliberazione sulle seguenti conclusioni:

**"per l'appellante Benigno Maria Teresa:**

*disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa e previa sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata. Nel merito, accogliere il presente appello e, facendovi diritto, riformare o comunque annullare in toto o parzialmente l'impugnata sentenza. Riteuendo e dichiarando che il sinistro della strada del 24/07/2008 ebbe a verificarsi per responsabilità del Comune di Castelvetro ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c. Conseguentemente condannare il Comune di Castelvetro al risarcimento di tutti i danni per la somma di €. 6.595,50, oltre rivalutazione ISTAT ed interessi legali maturati e maturandi fino al soddisfo in favore di Benigno Maria Teresa. Condannare altresì al pagamento delle spese diritti ed onorari di entrambi i giudizi" (cfr. doc. 2, sentenza impugnata, pag 1 e 2).*

□ Con sentenza n. 1197/2016, pubblicata il 20 giugno 2016, notificata ai soli fini dell'esecuzione il successivo 22 settembre 2016, la Corte di Appello di Palermo, Sezione Prima Civile, a definizione del giudizio di gravame R.G. n. 1751/2011, ha così statuito:

*"P.Q.M.*

*La Corte, prima sezione civile, pronunciando sull'appello proposto da Benigno Maria Teresa, avverso la sentenza 248/2010 (???) del Tribunale di Marsala – Sezione Distaccata di Castelvetro, così provvede:*

- 1. accoglie l'appello proposto da Benigno Maria Teresa;*
- 2. dichiara la responsabilità del Comune di Castelvetro per i danni subiti dalla Benigno Maria Teresa in seguito al sinistro del 24.07.2008;*
- 3. per l'effetto, condanna il Comune di Castelvetro al risarcimento del danno non patrimoniale in favore della Benigno Maria Teresa, liquidato in €. 7.345,41;*
- 4. dichiara interamente compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio.*

*Così deciso in Palermo il 18 maggio 2016.*

*f.to il Cons. estensore*

*f.to Il Presidente"*

\*\*\*\*\*

La superiore statuizione n. 1197/2016 è manifestamente illegittima per violazione delle norme giurisdizionali che regolano la notificazione degli atti

giudiziari e disciplinano il regolare contraddittorio delle parti in causa, e, come tale, se ne chiede la nullità, in uno all'intero procedimento di *seconde cure*, per i seguenti motivi di

#### DIRITTO

*NULLITA' DEL GIUDIZIO E DELLA SENTENZA (art. 360, n. 4 c.p.c.) per violazione e falsa applicazione dell'articolo 330, comma 1, in combinato disposto con l'articolo 170, comma 1, c.p.c. in ordine alla notificazione dell'appello alla parte presso il procuratore costituito, nonché dell'articolo 101 c.p.c. in merito al contraddittorio delle parti.*

Certamente censurabile, sotto il sopra rubricato profilo, si appalesa l'operato giusprocessuale della Corte di Appello di Palermo, laddove Questa ha ritenuto e dichiarato "la *comunanza del Comune di Castelvetro non costituitosi in giudizio*" (sic. doc 2, sentenza impugnata, pag. 2, ult. epv, pag. 5, l. epv), omettendo di verificare, nella prima udienza di trattazione del 7.03.2012 (doc. 4, d), ai sensi e per gli effetti dell'art. 350, comma 2, c.p.c., la regolarità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di appello, al fine di accertare la regolarità del contraddittorio e disporre d'ufficio, in caso di riscontrate violazioni, i necessari provvedimenti di integrazione o/o di rinnovazione degli atti processuali (artt. 102, comma 2, 164, commi 2, 3 e 5, 167, comma 2 e 3, 182 e 291, comma 1).

Nel caso in esame, infatti, l'atto introduttivo del giudizio di *seconde cure* risulta notificato, in data 23/9/2011, ad istanza dell'appellante Benigno Maria Teresa, al "Comune di Castelvetro, in persona del Sindaco pro tempore ... a mani dell'impiegata dell'ufficio protocollo, *L. Isio Antonia*" (sic. pag 8, atto di appello, doc. n. 4, a) anziché, come prescritto dall'art. 330, comma 1, c.p.c., presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado (avv. Daniela Grimaudo), nel domicilio eletto presso la locale avvocatura comunale [(cfr. doc 4, b) comparsa di costituzione e risposta del 17.7.2009,

pag 1, e fascicolo del primo grado R.G. n. 88/2009 e dac 4, c) sentenza n. 94/2011 Tribunale di Marsala, pag 1)].

Si legge, invero, nella relata di notificazione apposta, in calce, a pag. 8 dell'atto di appello: "CASTELVETRANO, 23/9/2011 - Ad istanza come in atto lo sottoscritto UFFICIALE GIUDIZIARIO - B3 - Antonio Guzzardo, ho notificato copia di quanto precede al Comune di Castelvetro in persona del Sindaco, pro-tempore, qui residente perché ne abbia legale conoscenza e consegnandola in questo suo domicilio a mani dell'impiegata dell'Ufficio Protocollo Lissio Antonia

f.to l'Ufficiale Giudiziario" (sic, pag 8, atto di appello, doc. n. 4, a).

Poiché nel giudizio di appello il Comune di Castelvetro è rimasto contumace, la Corte Territoriale avrebbe dovuto espletare gli incumbenti previsti dall'art. 350, comma 2, c.p.c. e dichiarare la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, disponendo, conseguentemente, la rinnovazione della notificazione dell'atto di gravame, nel rispetto delle norme sul contraddittorio ed in ossequio all'oramai consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale: "... la violazione dell'obbligo, posto dall'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., di eseguire la notificazione dell'impugnazione alla controparte non direttamente, ma nel domicilio eletto (art. 170 c.p.c.), comporta, ai sensi dell'art. 160 cod. proc. civ., la nullità della notificazione e tale vizio, se non rilevato dal Giudice d'Appello - che deve ordinare la rinnovazione della notifica a norma dell'art. 291 dello stesso codice - e non sanato dalla costituzione dell'appellato, a sua volta comporta la nullità dell'intero processo e della sentenza che lo ha definito" (Cass. Civ. 19 maggio 2006, n. 11836; Cass. Civ., Sez. III, 19 dicembre 2006, n. 27139; Cass. Civ. 15 ottobre 2004, n. 20334; Cass. Civ., 14 maggio 2004, n. 9242; Cass. Civ., Sez. Un., 22 luglio 2002, n. 10696; Cass. Civ., Sez. Un., 19 novembre 2001, n. 14539)].

Ne varrebbe affermare che la notificazione dell'atto di appello avrebbe, comunque, raggiunto il suo scopo per essere stata indirizzata al Sindaco nella qualità di legale rappresentante pro tempore della civica Amministrazione appellata e, come tale, effettuata, in data 23/9/2011, a mani dell'impiegata

addetta al locale ufficio di protocollo, atteso che, per costante insegnamento di questo Supremo Consesso "... la violazione dell'obbligo posto dall'art. 330, primo comma, cod. proc. civ. di eseguire la notificazione dell'impugnazione alla controparte non direttamente, ma nel domicilio eletto, determina una nullità che è sanata *ex tunc* per raggiungimento dello scopo solo ove la parte si sia costituita in giudizio" (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 28 maggio 2003, n. 8533; Sez. V, 21 gennaio 2008, n. 1156; Sez. VI-5, 6 febbraio 2014, n. 2707; Cass. Civ., sez. VI, 24 luglio 2014, n. 16801).

Nella vicenda in disamina, il Comune di Castelveirano non si è costituito in giudizio e, pertanto, la maturata nullità non può dirsi sanata *ex tunc* per mancato raggiungimento del suo scopo.

Di talché, non può non ravvedersi come la nullità della predetta notificazione abbia inevitabilmente travolto l'intero procedimento di gravame e, conseguentemente, il relativo *decision* per cui oggi è ricorso, i quali devono considerarsi **nulli** per manifesta vulnerazione delle norme giusprocessuali che regolano la notificazione degli atti giudiziari e che disciplinano e garantiscono il regolare contraddittorio delle parti.

Per quanto detto e per ogni altro miglior motivo, si chiede che

#### VOGLIA LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento dell'interposto gravame, **ritenere e dichiarare** che la sentenza n. 1197/2016 del 18 maggio 2016, emessa dalla Corte di Appello di Palermo, pubblicata il successivo 20 giugno 2016, è affetta da nullità derivata dalla nullità del relativo procedimento R.G. n° 1751/2011, per le motivazioni tutte in narrativa meglio indicate e, conseguentemente, **cassarla con rinvio**, con ogni e consequenziale statuizione, anche in ordine alle spese e compensi di causa.

#### DICHIARAZIONE

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il valore della causa è di €. 7.345,41, per cui il Contributo Unificato da versare è pari ad €. 474,00.

◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Offre in comunicazione, mediante deposito in Cancelleria: 1) delibera di G.M. n. 349 del 4.10.2016 di nomina difensore; 2) copia conforme sentenza Corte

di Appello di Palermo n. 1197/2016; 3) fascicolo del 1° grado di giudizio R.G. n. 88/2009; 4) fascicolo contenente; a) atto di citazione in appello, notificato al Comune di Castelvetro, ufficio protocollo, il 23.09.2011; b); copia comparso di costituzione e risposta del 17.7.2009, depositata nel primo giudizio r.g. n. 88/2009 a firma dell'Avv. Daniela Grinaudo; c) copia sentenza di primo grado del Tribunale di Marsala n. 94/2011; d) copia verbale di prima udienza Corte di Appello del 7.3.2012.

Palermo/Roma, 10 ottobre 2016.

avv. Francesco Vasile



### PROCURA ALLE LITI

Felice Errante Junior, nato a ~~Castelvetro~~ il ~~19/05/1978~~, nella qualità di Sindaco, legale rappresentante *pro tempore*, del Comune di Castelvetro, (C.F. 8100121814), autorizzato giusta deliberazione C.M. n. 349 del 4 ottobre 2016, costituisce e nomina procuratore speciale l'avv. Francesco Vasile (Cod. Fisc. ~~00000000000~~; pec: fvasile@pcc.comune.castelvetro.tp.it), patrocinante in Cassazione e presso le Giurisdizioni Superiori, responsabile dell'Avvocatura comunale, entrambi elettivamente domiciliati in Roma, Via Emanuele Gianturco, 6, presso lo studio dell'Avv. Francesco Zaccone (CF ~~00000000000~~), conferendo allo stesso la rappresentanza e la difesa processuale, affinché per conto e nell'interesse del Comune di Castelvetro proponga ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 1197/2016 del 18 maggio 2016, emessa dalla Corte di Appello di Palermo a definizione del giudizio R.G. n° 1751/2011, pubblicata il successivo 20 giugno 2016. Atribuisce, altresì, al nominato Avvocato la facoltà di farsi sostituire e di porre in essere ed esercitare ogni altro potere connesso all'adempimento del mandato così come conferitogli.


Castelvetro, 10 ottobre 2016

IL SINDACO

(avv. Felice Junior Errante)

VERA F.A. FIRMA

(avv. Francesco Vasile)





### RELATA DI NOTIFICAZIONE

Ad istanza del Comune di Castelvetro, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Unico Esecuzioni e Notificazioni della Corte di Appello di Palermo, ho notificato copia conforme del sussesto ricorso per cassazione a:

**BENIGNO MARIA TERESA**, nata a [REDACTED] (c.f. [REDACTED]), residente in [REDACTED], rappresentata e difesa dall'Avv. Vita Maria Safina, nel domicilio eletto in Palermo, via Sammartino, 45, presso lo studio dell'Avv. Pietro Bisconti, facendone consegna a mani di

**BENIGNO MARIA TERESA**, nata a [REDACTED] (c.f. [REDACTED]), residente in [REDACTED], via [REDACTED], facendone consegna a mezzo del servizio postale